



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2011  
COM(2011) 324 definitivo

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**volta ad autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea,  
modifiche al trattato della Comunità dell'energia**

## **RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

### **volta ad autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, modifiche al trattato della Comunità dell'energia**

#### **1. RELAZIONE**

Secondo l'articolo 11 del trattato della Comunità dell'energia, per "acquis comunitario in materia di energia" si intendono:

— la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

— la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE; nonché

— il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Ai sensi della decisione n. 2007/06/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, del 18 dicembre 2007, le parti contraenti hanno anche l'obbligo di applicare il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Nell'Unione europea i quattro atti sopracitati sono stati abrogati con effetto a decorrere dal 3 marzo 2011 e sostituiti dalla direttiva 2009/72/CE, dalla direttiva 2009/73/CE, dal regolamento (CE) n. 714/2009 e dal regolamento (CE) n. 715/2009, adottati il 13 luglio 2009. Insieme al regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), questi nuovi atti dell'UE costituiscono il "terzo pacchetto" di misure legislative relative al mercato interno dell'energia dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 20 del trattato della Comunità dell'energia: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente presenta alla Commissione europea un piano di attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. La Commissione europea presenta al Consiglio ministeriale, per adozione, il piano di ciascuna parte contraente."

Entrambe le direttive, identificate come "acquis sulle energie rinnovabili" della Comunità dell'energia, sono state modificate dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Nella relazione sulla Comunità dell'energia prevista dall'articolo 7 della decisione 2006/500/CE, adottata il 10 marzo 2011, la Commissione ha definito prioritarie per la Comunità dell'energia l'adozione e l'attuazione del terzo pacchetto e della direttiva 2009/28/CE, per accelerare l'integrazione della regione nel mercato unico europeo dell'energia.

Ai sensi dell'articolo 59 del trattato della Comunità dell'energia, relativo alla composizione del Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia, l'Unione europea è rappresentata “dalla Commissione europea, assistita da un regolatore di ciascun partecipante e da un rappresentante del Gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG)”.

Le attività svolte in precedenza dal Gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas (ERGEG) sono state riprese dall'ACER e l'ERGEG cesserà di esistere a partire dal 1° luglio 2011.

Il 6 maggio 2011 la Commissione ha adottato la decisione che istituisce la proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativa all'attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e n. 715/2009 e recante modifica degli articoli 11 e 59 del trattato della Comunità dell'energia.

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia, stabilisce la procedura da applicare prima che le istituzioni della Comunità dell'energia adottino una posizione riguardante le modifiche al trattato della Comunità dell'energia (articolo 100, lettera i)).

Alla luce di quanto esposto, la Commissione raccomanda pertanto che il Consiglio la autorizzi a deliberare, in seno alle istituzioni della Comunità dell'energia, in merito alle modifiche necessarie al trattato della Comunità dell'energia.

## **2. RACCOMANDAZIONE**

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda:

- al Consiglio di autorizzarla a negoziare, a nome dell'Unione europea, le modifiche necessarie al trattato della Comunità dell'energia;
- che, conformemente al trattato, la Commissione sia il negoziatore per l'Unione europea e possa negoziare le modifiche al trattato della Comunità dell'energia come stabilito nelle direttive di negoziato; nonché
- al Consiglio di designare un comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati; nonché
- al Consiglio di adottare le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

## *ALLEGATO*

Direttive per il negoziato delle modifiche al trattato della Comunità dell'energia.

**1. “ACQUIS COMUNITARIO IN MATERIA DI ENERGIA”**

Le modifiche da approvare a nome dell'Unione europea devono essere conformi a quelle proposte nella decisione della Commissione del 6 maggio 2011.

**2. “ACQUIS IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI”**

Le modifiche da approvare a nome dell'Unione europea devono fare riferimento all'obbligo delle parti contraenti di adottare la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

**3. COMITATO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA**

Le modifiche da approvare a nome dell'Unione europea devono essere conformi a quelle proposte nella decisione della Commissione del 6 maggio 2011.